

ORIGINALE

Deliberazione N. 53

In data 30.09.2015

Prot. N. 14418

COMUNE DI ROSSANO VENETO

PROVINCIA DI VICENZA

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Sessione straordinaria Convocazione 1^a Seduta pubblica

OGGETTO:

APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA COSTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI BACINO "BRENDA PER I RIFIUTI" AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE VENETO 31 DICEMBRE 2012, N. 52 COME MODIFICATA E INTEGRATA DALLA LEGGE REGIONALE VENETO 2 APRILE 2014, N. 11.
RITIRO DELL'ARGOMENTO.

L'anno duemilaquindici addi **TRENTA** del mese di **SETTEMBRE** presso la sede municipale. Convocato dal Sindaco mediante lettera d'invito del 24/09/2015, prot. n° 13592, fatta recapitare a ciascun consigliere, si è oggi riunito il Consiglio Comunale sotto la presidenza del Sindaco **MARTINI Dott.ssa Morena** e l'assistenza del Segretario Comunale **ZANON Dott. Giuseppe**. Fatto l'appello, risulta quanto segue:

	PRESENTI	ASSENTI
1. BATTAGLIN Helga	*	
2. BERTON Davide	*	
3. CAMPAGNOLO Giorgio	*	
4. GANASSIN Paola	*	
5. GOBBO Loris		*
6. GUARISE Adriano	*	
7. MARCHIORI Franco	*	
8. MARCON Ezio	*	
9. MARINELLO Ugo	*	
10. MARTINI Morena	*	
11. TREVISAN Gilberto	*	

Presenti N. 10 Assenti N. 1

E' presente in aula in qualità di Assessore Esterno il Sig. ZONTA MARCO

Il Sindaco, MARTINI Dott.ssa Morena, assume la presidenza.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA COSTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI BACINO "BRENDA PER I RIFIUTI" AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE VENETO 31 DICEMBRE 2012, N. 52 COME MODIFICATA E INTEGRATA DALLA LEGGE REGIONALE VENETO 2 APRILE 2014, N. 11.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "*Norme in materia ambientale*" e ss. mm. e ii., nella parte quarta disciplina, agli artt. 199 e seguenti il servizio di gestione integrata dei rifiuti solidi urbani;
- l'art. 2 comma 186-*bis* della legge 23 dicembre 2009 n. 191, ha stabilito la soppressione delle Autorità d'Ambito Territoriale di cui agli artt. 148 e 201 del Decreto legislativo 152/2006 entro il 31 dicembre 2010, prevedendo altresì che entro lo stesso termine le Regioni attribuissero con legge le funzioni già esercitate dalle Autorità d'ambito;
- con successive proroghe (Decreto Legge 225/2010, art. 1; DPCM 25 marzo 2011; Decreto Legge 216/2011, art. 13) il termine stabilito dal citato art. 2, comma 186- *bis*, è stato da ultimo prorogato sino al 31 dicembre 2012;
- nel frattempo la Regione Veneto, con Legge Regionale 31 dicembre 2012, n. 52 "*Nuove disposizioni per l'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ed attuative dell'articolo 2, comma 186 bis della Legge 23 dicembre 2009. n. 191*", ha assegnato le funzioni amministrative relative alla gestione integrata dei rifiuti ai Consigli di Bacino, che eserciteranno la propria funzione di regolazione per ciascun ambito territoriale ottimale;

PRESO ATTO che:

- ai sensi della Legge regionale 52/2012, modificata dapprima dalla Legge regionale 7 febbraio 2014, n. 3 e successivamente dalla legge regionale 2 aprile 2014, n. 11, sono stati individuati i bacini territoriali ottimali per l'esercizio in forma associata delle funzioni di organizzazione e controllo diretto del servizio di gestione dei rifiuti urbani attraverso i Consigli di Bacino;
- in particolare l'art. 3, della Legge Regionale 52/2012 stabilisce che gli enti locali ricadenti nei bacini territoriali provinciali, infraprovinciali o interprovinciali esercitano in forma associata le funzioni di organizzazione e controllo diretto del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani attraverso i Consigli di Bacino. I Consigli di Bacino operano in nome e per conto degli enti locali in essi associati, secondo modalità definite dall'apposita convenzione di cui all'articolo 4 che li istituisce e sono dotati di personalità giuridica di diritto pubblico e autonomia funzionale, organizzativa, finanziaria, patrimoniale e contabile, per lo svolgimento delle attività connesse alle funzioni di programmazione, organizzazione, affidamento e controllo del servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti urbani;
- nell'allegato A della deliberazione di Giunta della Regione Veneto (D.G.R.V.) n. 13 del 21 gennaio 2014, attuativa della L.R. 52/2012 sono stati individuati i bacini per la gestione integrata dei rifiuti urbani nel territorio regionale, tra cui rientra il bacino Brenta in cui ricade il Comune di Rossano Veneto;

VISTA la deliberazione di Giunta della Regione Veneto (D.G.R.V.) n. 1117 del 1 luglio 2014, pubblicata in BURV n. 78 del 12 agosto 2014, di approvazione dello schema di convenzione-tipo per la costituzione ed il funzionamento dei Consigli di Bacino afferenti il servizio di gestione integrata dei

rifiuti urbani nel territorio regionale e di conferma dell'individuazione dei bacini territoriali di gestione integrata dei rifiuti urbani;

VISTO l'art. 13 del D.L. n. 150/2013, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2014, n. 15 e l'art. 3-*bis*, comma 1-*bis*, del D.L. n. 138/2011, nella formulazione novellata dalla legge n. 190/2014;

ATTESO che la Conferenza d'ambito dell'Ambito Territoriale Ottimale Brenta, indetta dal Sindaco del Comune di Bassano del Grappa, quale rappresentante dell'ente locale avente maggior numero di abitanti tra quelli afferenti all'ambito stesso, nella seduta del 04.05.2015 ha approvato lo schema di Convenzione per la cooperazione tra gli enti locali partecipanti, stabilendo altresì di adottarlo nei rispettivi consigli comunali entro e non oltre il termine di 60 giorni a partire dalla data della medesima seduta;

VISTA la nota inviata dal Presidente della Conferenza d'ambito in data 15.05.2015, a mezzo posta elettronica certificata, acclarata al Prot. Gen.le n. 7405 del 18.05.2015 con la quale è stata trasmessa copia del predetto provvedimento di Conferenza d'ambito, corredata dallo schema di Convenzione approvata;

VISTA la successiva nota inviata dal Presidente della Conferenza d'ambito in data 21.09.2015, a mezzo posta elettronica certificata, acclarata al Prot. Gen.le n. 13430 del 22.09.2015 contenente alcune modifiche da apportare allo schema di Convenzione precedentemente trasmesso;

ATTESO che nei successivi 30 giorni dall'avvenuta approvazione da parte di tutti i Comuni, dovrà provvedersi alla effettiva sottoscrizione della Convenzione;

VISTO, dunque, ed esaminato il testo della Convenzione per la costituzione e il funzionamento del Consiglio di Bacino Brenta per i rifiuti;

RITENUTO di approvarlo e contestualmente di individuare il Sindaco *pro tempore* ad intervenire alla stipula in nome e per conto del Comune di Rossano Veneto;

ATTESO che attualmente nel territorio comunale di Rossano Veneto la gestione del ciclo integrato dei rifiuti è affidata ad Etra S.p.A. in forza della deliberazione del Commissario Straordinario in sostituzione del Consiglio Comunale n. 18 del 09.04.2008, con scadenza fissata al 31.12.2017, così come stabilito dal relativo contratto di servizio sottoscritto in data 09.04.2008 Rep. 1849;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 3, comma 1, della L.R.V. n. 52/2012 e ss.mm.ii. la costituzione del Consiglio di Bacino Brenta per i rifiuti è preordinata al perseguimento delle seguenti finalità:

- favorire, accelerare e garantire l'unificazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità, degli enti locali ricadenti nel bacino territoriale;
- esercitare in forma associata le funzioni di organizzazione e controllo diretto del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani attraverso il Consiglio di Bacino;

ATTESO che in base alla legislazione statale e regionale sopra richiamata spetta unicamente al Consiglio di Bacino l'esercizio delle funzioni concernenti, tra l'altro, la scelta della forma di gestione del ciclo integrato dei rifiuti urbani individuando il modello tra quelli ammessi dalla disciplina statale ed europea (affidamento *in house providing*, partenariato pubblico-privato istituzionalizzato PPPI, gara ad evidenza pubblica) per la scelta del soggetto gestore del servizio;

RITENUTO che, in vista della prossima unificazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nel territorio dell'ambito ottimale di riferimento e al fine di assicurare la continuità del servizio, nelle more della istituzione del Consiglio di Bacino, sia necessario ridefinire l'affidamento in essere specificandone la natura provvisoria e interinale fino al momento in cui il Consiglio di Bacino divenuto

pienamente operativo procederà ad affidare il servizio stesso in conformità al modello di gestione prescelto;

PRECISATO che il Consiglio di Bacino Brenta per i rifiuti subentra in tutti i rapporti giuridici in essere dei soppressi enti di bacino, anche nei confronti dei Comuni e del soggetto gestore e che, di conseguenza, le garanzie già in essere e la disponibilità degli impianti comunali continua ad essere assoggettata alla disciplina normativa e convenzionale attualmente vigente, senza soluzione di continuità;

DATO ATTO, in particolare, che dal subentro nei rapporti giuridici in essere deriva che:

- i Comuni convenzionati si impegnano ad autorizzare il relativo soggetto gestore, secondo le procedure stabilite dal Consiglio di Bacino, ad utilizzare il suolo ed il sottosuolo della strade e dei terreni pubblici per l'installazione delle opere, impianti, ed attrezzature necessarie per svolgere il servizio oggetto della concessione medesima o per realizzare le opere previste nei programmi di intervento concordati;
- a garanzia dell'adempimento degli obblighi assunti dal soggetto gestore, la convenzione per la gestione del servizio integrato dei rifiuti prevede idonee forme di garanzia nei confronti degli enti locali convenzionati;
- le infrastrutture di proprietà dei Comuni vengono messe nella disponibilità del Consiglio di Bacino istituito con la Convenzione approvata con il presente atto, il quale le affiderà in concessione d'uso al gestore del servizio integrato dei rifiuti urbani, con le modalità previste dalla legge e dal contratto di servizio;

RITENUTA altresì l'urgenza del presente provvedimento in considerazione del termine previsto per la sottoscrizione della Convenzione;

ACQUISITO il parere dell'Organo di Revisione dei conti, di cui al verbale n. 1 del 24.09.2015, sull'approvazione della presente deliberazione ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), pt. 3, del D.Lgs. n. 267/2000 (**Allegato B**);

VISTA la Legge Regionale 31 dicembre 2012, n. 52;

VISTA la D.G.R.V. n. 13 del 21 gennaio 2014;

VISTA la D.G.R.V. n. 1117 dell' 1 luglio 2014;

VISTA la deliberazione di Conferenza d'ambito del 04.05.2015, esecutiva;

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa che qui integralmente si richiamano, lo schema di Convenzione – Statuto per la costituzione ed il funzionamento del Consiglio di Bacino “Brenta per i rifiuti” ai sensi della Legge Regionale Veneto 31 dicembre 2012, n. 52, come modificata ed integrata dalla Legge Regionale Veneto 2 aprile 2014 n.11, riportato nell'**Allegato A**) al presente provvedimento e che ne costituisce parte integrante;
2. di dare atto che la durata della convenzione è stabilita in anni 20 decorrenti dalla data della sua sottoscrizione e che può essere prorogata per identico periodo con deliberazione assunta prima della scadenza da parte dei Consigli Comunali o altri soggetti individuati dalla legge.
3. di individuare il Sindaco pro-tempore di Rossano Veneto ad intervenire alla stipulazione della Convenzione medesima in nome e per conto del Comune di Rossano Veneto.

4. di trasmettere copia del presente provvedimento al Presidente della conferenza d'ambito per i successivi adempimenti, atteso che l'effettiva sottoscrizione della convenzione dovrà essere effettuata entro i successivi 30 giorni dall'avvenuta approvazione della stessa da parte di tutti i comuni ricadenti nel bacino ottimale "Brenta per i rifiuti";


5. di rideterminare la scadenza dell'affidamento in essere del servizio inerente il ciclo integrato dei rifiuti alla società Etra S.p.A. già deciso con deliberazione del Commissario Straordinario in sostituzione del Consiglio Comunale n. 18 del 09.04.2008, specificandone la natura provvisoria e interinale fino al momento in cui il Consiglio di Bacino, divenuto pienamente operativo, procederà ad affidare il servizio stesso in conformità al modello di gestione prescelto;

6. di dichiarare il presente provvedimento con separata votazione espressa nelle forme di legge, urgente e quindi immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Sulla suestesa proposta di deliberazione sono stati acquisiti i seguenti pareri ai sensi dell'Art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000:

VISTO, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica

Il Responsabile Serv. Contabile e Gestione delle Entrate
ZANON Dott. Giuseppe



VISTO, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile

Il Responsabile Serv. Contabile e Gestione delle Entrate
ZANON Dott. Giuseppe



CONVENZIONE – STATUTO PER LA COSTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI BACINO “BRENTA PER I RIFIUTI” AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE VENETO 31 DICEMBRE 2012, N. 52, COME MODIFICATA ED INTEGRATA DALLA LEGGE REGIONALE VENETO 2 APRILE 2014, N.11.

L'anno 2015, il giorno ... del mese ... presso la Sala Consiliare del comune di Bassano del Grappa sita a Bassano del Grappa (VI), in via Matteotti, n.39, si sono costituiti:

..., nato a ... il ..., domiciliato per la carica presso il Comune di ..., il quale dichiara di intervenire, come effettivamente interviene, nella presente convenzione in qualità di ... del Comune, C.F. ... e P.I. ..., e quindi esclusivamente in nome e per conto del Comune predetto, e in attuazione del verbale della Conferenza dei sindaci dell'ambito territoriale ottimale “Brenta” per i rifiuti assunta agli atti del Comune con prot. n. ... (oppure, depositata presso ...);

..., nato a ... il ..., domiciliato per la carica presso il Comune di ..., il quale dichiara di intervenire, come effettivamente interviene, nella presente convenzione in qualità di ... del Comune, C.F. ... e P.I. ..., e quindi esclusivamente in nome e per conto del Comune predetto, e in attuazione del verbale della Conferenza dei sindaci dell'ambito territoriale ottimale “Brenta” per i rifiuti assunta agli atti del Comune con prot. n. ... (oppure, depositata presso ...);

- (...) riportati per tutti i Comuni sottoscrittori;

.....

LE PARTI PREMETTONO CHE:

- con la Legge Regionale Veneto 31 dicembre 2012, n. 52, recante “Nuove disposizioni per l'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e attuative dell'articolo 2, comma 186-bis della legge 23 dicembre 2009, n. 191 ‘Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (Legge Finanziaria 2010)’” – modificata, dapprima dalla Legge Regionale Veneto 7 febbraio 2014, n. 3 e, successivamente, dalla Legge Regionale Veneto 2 aprile 2014, n. 11, la Regione Veneto ha dettato, in attuazione della normativa nazionale di settore, nuove norme in materia di organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, nonché di leale collaborazione tra gli enti locali;

- l'articolo 4 della predetta L.R. n. 52 del 2012, ha scelto, quale forma di cooperazione tra gli Enti locali ricadenti nel medesimo bacino territoriale, la convenzione di cui all'art. 30 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. (cd. TUEL) e l'articolo 3 della citata legge regionale stabilisce che i consigli di bacino sono dotati di personalità giuridica di diritto pubblico;

- con deliberazione n. 13 del 21.01.2014 (pubblicata sul B.U.R. n. 14 del 04.02.2014) la Giunta regionale ha approvato i bacini ottimali di cui all'art. 3, commi 1 e 1-bis della citata legge regionale n. 52 del 2012 e, tra essi, il bacino ottimale denominato “Brenta” individuando i comuni ad esso afferenti;

- con deliberazione n. 1117 dell'01.07.2014 (pubblicata sul B.U.R. n. 78 del 12.08.2014) la Giunta regionale, in attuazione dell'art. 4 della L.R. n. 52 del 2012, ha approvato lo schema di convenzione-tipo che gli Enti locali dovranno sottoscrivere per la costituzione dei consigli di bacino;

- in base alla legislazione statale e regionale sopra richiamata, spetta unicamente al Consiglio di bacino l'esercizio delle funzioni concernenti, tra l'altro, la scelta della forma di gestione del ciclo integrato dei rifiuti urbani individuando il modello tra quelli ammessi dalla disciplina statale ed europea (affidamento in house providing, partenariato pubblico-privato istituzionalizzato PPPI, gara ad evidenza pubblica per la scelta del soggetto gestore del servizio) e nell'ottica di una unificazione del servizio per l'intero ambito ottimale secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità;

- al fine di assicurare la continuità del servizio e di consentire la prossima unificazione della gestione del servizio stesso nel territorio dell'ambito ottimale di riferimento, nelle more della

istituzione del Consiglio di bacino, gli organi competenti hanno proceduto a ridefinire l'affidamento in essere specificandone la natura provvisoria e interinale fino al momento in cui il Consiglio di bacino procederà ad affidare il servizio stesso in conformità al modello di gestione prescelto;

- i Comuni, sopra identificati, con propri atti

- o delibera del Consiglio Comunale n. ... del ..., esecutiva, (indicare atti per ogni Comune) hanno approvato lo schema della presente convenzione per la costituzione e il funzionamento del Consiglio di bacino denominato "Consiglio di Bacino Brenta per i rifiuti" in attuazione della L.R. n.52/2012 e della D.G.R.V. n. 1117/2014;
- o delibera del Consiglio Comunale n. ... del ..., esecutiva, (indicare atti per ogni Comune) hanno approvato lo schema della presente convenzione per la costituzione e il funzionamento del Consiglio di bacino denominato "Consiglio di Bacino Brenta per i rifiuti" in attuazione della L.R. n.52/2012 e della D.G.R.V. n. 1117/2014;
- o riportati per tutti i Comuni sottoscrittori

TUTTO CIÒ PREMESSO

- visto lo schema di convenzione-tipo per la costituzione e il funzionamento dei consigli di bacino afferenti al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nel territorio regionale, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 1117 del 01 luglio 2014 in attuazione dell'articolo 4, comma 1, della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 52, e successive modificazioni ed integrazioni,

LE PARTI, COME SOPRA COSTITUITE, STIPULANO E CONVENGONO QUANTO SEGUE

Art. 1 – Oggetto e finalità del Consiglio di Bacino.

1. Al fine di favorire, accelerare e garantire l'unificazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani sull'intero territorio regionale, secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità, e concentrazione decisionale gli enti partecipanti di cui al successivo articolo 2, ricadenti nel bacino territoriale denominato "Consiglio di Bacino Brenta per i rifiuti", così come individuati dalla D.G.R.V. n. 13 del 21 gennaio 2014 il cui estratto è allegato alla presente (Allegato A), convengono di cooperare in conformità ai principi, criteri e modalità esposti nel presente atto.

2. La presente convenzione contiene le norme sull'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio di bacino, fermo restando quanto previsto dalla Legge regionale veneto 31 dicembre 2012, n. 52 e successive modifiche ed integrazioni e dagli articoli 30 e 31 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

3. Con la sottoscrizione del presente atto, i Comuni ricadenti nel bacino territoriale denominato "Consiglio di Bacino Brenta per i rifiuti", composto da 72 Comuni, esercitano in forma associata unicamente attraverso il Consiglio di Bacino le funzioni di organizzazione del servizio, di scelta della forma di gestione, di affidamento della gestione e controllo diretto del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, in conformità alla legislazione vigente e Legge regionale del Veneto 31 dicembre 2012, n. 52, e successive integrazioni.

4. Le funzioni esercitate nella cooperazione ed organizzazione del "Consiglio di Bacino Brenta per i rifiuti" devono essere svolte garantendo:

- a. eguale cura ed indistinta attenzione per tutti gli enti locali partecipanti;
- b. livelli e standard di qualità del servizio omogenei ed adeguati alle necessità degli utenti;
- c. la promozione della cultura del riuso e del riciclo anche mediante l'attivazione di specifiche campagne di educazione ambientale;
- d. la messa in atto di strategie ed azioni mirate alla totale eliminazione del rifiuto non riciclabile;
- e. il miglioramento degli standard di recupero dei rifiuti speciali prodotti da aziende del

territorio anche mediante la stipulazione di accordi di programma, convenzioni o l'attivazione di specifici servizi integrativi al servizio pubblico di raccolta;

- f. la promozione della raccolta differenziata porta a porta od altro sistema simile con separazione all'origine per materiale al fine di garantire il raggiungimento dell'obiettivo minimo territoriale del 65% di raccolta differenziata;
- g. la gestione integrata dei rifiuti urbani, esercitata sulla base dei criteri di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza, anche in relazione ai servizi territoriali e d'area, o richiesti in via esclusiva dai singoli Comuni o ancora a salvaguardia di particolari specificità, dando comunque preferenza all'omogeneizzazione dei servizi in tutto il territorio del Consiglio di bacino;
- h. il coordinamento tra gli enti appartenenti al bacino territoriale per la determinazione della tariffa nonché per l'adozione di una tariffa unica di bacino, differenziata esclusivamente per eventuali standard aggiuntivi a livello comunale;
- i. la definizione dei contenuti del programma pluriennale degli interventi;
- j. la continuità e la qualità dei servizi pubblici nell'interesse dei Comuni e dei cittadini-utenti a tal fine il Consiglio di bacino, adotta o fa propri gli atti previsti dall'art. 34, comma 20 e seguenti del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179 conv. in legge 17 dicembre 2012, n. 221 e dall'art. 3-bis del d.l. 13 agosto 2011, n. 138 conv. in l. 14 settembre 2011, n. 148 siccome modificato dal comma 609 della 23 dicembre 2014, n. 190;
- k. gli altri adempimenti previsti dalla disciplina europea, nazionale, regionale e locale in materia di gestione integrate dei rifiuti urbani, ivi compresi quelli imposti dal novellato comma 1-bis dell'art. 3-bis del d.l. 13 agosto 2011, n. 138 conv. in l. 14 settembre 2011, n. 148;

5. Il Consiglio di bacino esercita tutte le competenze in tema di organizzazione e controllo dei servizi.

~~6. Nell'esercizio delle competenze in tema di organizzazione e controllo dei servizi, competono al Consiglio di Bacino la potestà sanzionatoria ex art. 7-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e quella espropriativa ai sensi di legge.~~

Art. 2 – Enti locali partecipanti.

1. In conformità all'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani operata nel territorio regionale con la L.R. 31 dicembre 2012, n. 52, e successive modificazioni ed integrazioni, e con i conseguenti provvedimenti attuativi, con la sottoscrizione delle presente atto vi è la formale adesione dei Comuni obbligati e rientranti nel bacino territoriale denominato "Consiglio di Bacino Brenta per i rifiuti".

Art. 3 – Costituzione del Consiglio di Bacino.

1. Con l'approvazione e la sottoscrizione del presente atto, gli enti locali partecipanti costituiscono, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 52, e successive modificazioni ed integrazioni, un consiglio di bacino denominato "Consiglio di bacino Brenta per i rifiuti", avente personalità giuridica di diritto pubblico, autonomia funzionale organizzativa, finanziaria, patrimoniale e contabile con lo scopo di organizzare ed affidare il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ed assimilati, nonché di svolgere le funzioni di programmazione e di controllo della gestione del servizio medesimo.

2. Gli enti locali partecipanti sottoscrivono il presente atto entro trenta giorni dall'approvazione del medesimo, nel rispetto di quanto previsto nei propri statuti.

3. Il soggetto autorizzato alla sottoscrizione della convenzione-statuto è individuato da ciascun ente locale partecipante nell'atto di approvazione della medesima.

4. Il segretario dell'ente locale responsabile del coordinamento di cui al successivo articolo 5 può svolgere le funzioni di ufficiale rogante relativamente alla sottoscrizione della presente convenzione.

5. Il Consiglio di bacino ha sede in Bassano del Grappa (VI), in vian....., qualora si presentasse la necessità, l'Assemblea di cui all'art. 9 della presente convenzione può deliberare lo spostamento della sede presso altro indirizzo, con il voto favorevole di almeno due terzi dei presenti, calcolati sia in termini numerici sia in termini di rappresentanza.

6. Con la sottoscrizione del presente atto il "Consiglio di Bacino Brenta" subentra nelle funzioni già di competenza dei soppressi "Consorzio obbligatorio per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani Bacino Padova UNO", "Consorzio obbligatorio per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani - Bacino Padova DUE limitatamente al territorio dei Comuni di Cadoneghe, Campodoro, Cervarese Santa Croce, Limena, Mestrino, Montegrotto, Noventa Padovana, Rovolon, Rubano, Saccolongo, Saonara, Selvazzano Dentro, Teolo, Torreglia, Veggiano, Villafranca Padovana", Bacino Padova SUD limitatamente al comune di Galzignano Terme, "ATO Vicentino RU", limitatamente ai Comuni di Asiago, Bassano del Grappa, Campolongo sul Brenta, Cartigliano, Cassola, Cison del Grappa, Conco, Enego, Foza, Gallio, Lusiana, Marostica, Mason Vicentino, Molvena, Mussolente, Nove, Pianezze, Pove del Grappa, Pozzoleone, Roana, Romano d'Ezzelino, Rosà, Rossano veneto, Rotzo, San Nazario, Schiavon, Solagna, Tezze sul Brenta, Valstagna, di cui alla legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 e successive modificazioni.

7. Non rientra nelle specifiche funzioni attribuite "Consiglio di Bacino Brenta per i rifiuti" l'attività di gestione operativa relativa alla raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani. Entro i primi dodici mesi dalla sottoscrizione della presente convenzione, salvo proroga da parte del comitato di bacino di cui ai successivi artt. 7 e 11 e nel rispetto delle scadenze negoziali e/o convenzionali in atto, dovranno essere concluse tutte le operazioni di cui ai commi 5, 6 e 9 dell'articolo 5 della Legge Reg. Ven. n. 52/2012 e ss.mm.ii..

8. Ai fini di quanto stabilito dal comma 5 dell'articolo 4, dal comma 6 dell'articolo 16 e alle disposizioni transitorie di cui all'art. 5 della legge regionale 31 dicembre 2012 n.52 nonché dalla lettera o) comma 2 dell'articolo 9 e della lettera b) articolo 12 della presente convenzione, al Consiglio di bacino Brenta per i rifiuti è data autonomia funzionale organizzativa, finanziaria, patrimoniale, contabile e, a tal fine, la presente convenzione ha valore di statuto. Al consiglio di bacino si applicano le norme previste dall'art. 114 del d.lgs. 18 agosto 2000 n.267 in quanto compatibili.

Art. 4 – Durata e scioglimento

1. Il presente atto ha durata di venti anni a decorrere dalla sottoscrizione e può essere prorogato per uguale periodo, con deliberazione assunta prima della scadenza da parte dei Consigli comunali, o da altri soggetti individuati dalla Legge.

2. Il presente atto può essere sciolto anticipatamente alla sua scadenza solo per il venire meno dei fini per i quali è stato costituito.

Art. 5 - Ente responsabile del coordinamento.

I Comuni partecipanti danno atto che l'ente responsabile del coordinamento per la costituzione del Consiglio di bacino per i rifiuti, viene individuato nel Comune avente maggior numero di abitanti dell'ambito territoriale, ovvero il Comune di Bassano del Grappa.

Art. 6 – Quote di partecipazione.

1. Le quote di partecipazione al "Consiglio di Bacino Brenta per i rifiuti" sono determinate in rapporto all'entità della popolazione residente nel territorio di ciascun Comune partecipante, risultante dall'ultimo censimento ISTAT, e sono aggiornate dal "Consiglio di Bacino Brenta per i rifiuti" entro sei mesi dalla pubblicazione del censimento.

2. Le quote di partecipazione in millesimi sono riportate nell'allegato prospetto al presente atto (allegato B).

Art. 7 – Organi del consiglio di bacino.

1. Sono organi del “Consiglio di Bacino Brenta per i rifiuti”:

- L’assemblea di bacino;
- Il comitato di bacino;
- Il presidente;
- Il direttore.
- Il revisore dei conti.

Art. 8 – Composizione e durata dell’assemblea di bacino.

1. L’assemblea di bacino è formata dai Sindaci, legali rappresentanti degli enti locali partecipanti al Consiglio di bacino, o dagli assessori o consiglieri delegati, ed è presieduta dal presidente espresso dalla maggioranza dei componenti l’assemblea.

2. La rappresentanza dei Comuni partecipanti in seno all’Assemblea di bacino è determinata ai sensi dell’articolo 6 del presente atto.

3. Il mandato di rappresentanza cessa di diritto quando i Sindaci, legali rappresentanti degli enti locali partecipanti, sono sostituiti nella carica; analogamente cessa di diritto l’eventuale delegato qualora venga sostituito nella propria carica ovvero gli venga revocata la delega.

Art. 9 – Attribuzioni dell’assemblea di bacino.

1. L’assemblea di bacino è l’organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo del consiglio di bacino.

2. Rientrano nelle attribuzioni dell’assemblea di bacino i seguenti atti fondamentali:

- a. elezione del comitato di bacino e del presidente scelto tra componenti dell’assemblea;
- b. nomina del direttore;
- c. nomina del revisore legale dei conti ai sensi della normativa vigente;
- d. approvazione dello schema di regolamento di funzionamento degli organi del Consiglio di bacino nonché i principi generali di gestione della struttura operativa del medesimo;
- e. approvazione della programmazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti definita sulla base della qualificazione della domanda di servizio e determinazione della sua articolazione settoriale e territoriale;
- f. individuazione ed attuazione delle politiche e delle strategie volte ad organizzare il servizio di raccolta, trasporto, avvio a smaltimento e recupero dei rifiuti urbani, per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla normativa europea, nazionale, regionale, locale;
- g. approvazione delle modalità organizzative del servizio integrato di gestione dei rifiuti e affidamento del medesimo al gestore in conformità alla normativa vigente;
- h. approvazione della convenzione regolante i rapporti tra Consiglio di bacino ed i gestori del servizio integrato di gestione dei rifiuti;
- i. approvazione del regolamento di igiene ambientale;
- j. approvazione della carta dei servizi;
- k. approvazione del piano tariffario ed i relativi aggiornamenti del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e ad essi assimilati in relazione alla quantità di rifiuto effettivamente prodotto dalle singole utenze garantendo comunque la sostenibilità economica del servizio industriale;
- l. ~~istituzione dei servizi pubblici integrativi, servizi di vigilanza, ecc., correlati alla gestione dei rifiuti;~~
- m. vigilanza sulla corretta erogazione del servizio da parte del gestore;
- n. approvazione dei bilanci previsionali e consuntivi del Consiglio di bacino;
- o. spostamento della sede del Consiglio di bacino;
- p. acquisti e/o alienazioni immobiliari;

- q. proposizione della Giunta Regionale di eventuali modifiche dei confini del bacino territoriale di gestione;
- r. salvaguardia delle politiche di sviluppo degli obiettivi di raccolta differenziata e delle relative modalità attuative finalizzate al miglioramento delle attuali percentuali di raccolta differenziata, fermo restando il raggiungimento degli obiettivi minimi stabiliti dalla normativa vigente;
- s. formulazione delle osservazioni sugli strumenti di pianificazione regionale in tema di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 10 della L.R. 21 gennaio 2000, n.3, ai sensi dell'articolo 199, comma 1, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152, anche ai fini della realizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti urbani.

3. In conformità a quanto previsto dall'art. 3-bis del d.l. 13 agosto 2011, n. 138 conv. in l. 14 settembre 2011, n. 148 ed in particolare dal relativo comma 1-bis, l'Assemblea del Consiglio di bacino esercita le competenze dell'organo consiliare dell'ente locale.

4. L'assemblea di bacino non può svolgere le funzioni elencate successivamente alla lettera a) del precedente comma 2 senza che il comitato di bacino sia stato eletto, fatti salvi gli atti obbligatori per legge la cui mancata adozione determini responsabilità omissive in capo all'assemblea stessa.

Art. 10 – Regolamento per il funzionamento dell'assemblea di bacino.

1. L'assemblea di bacino è validamente convocata quando siano presenti almeno la metà più uno degli enti locali partecipanti e questi rappresentino almeno la metà più uno delle quote millesimali di cui all'articolo 6, della presente convenzione e statuto.

2. Le deliberazioni dell'assemblea di bacino relative alle lettere f), g), h), i) e j), comma 2, dell'articolo 9, sono adottate con il voto favorevole di almeno la metà più uno degli enti locali partecipanti e di almeno la metà più uno delle quote millesimali; le restanti deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della metà più uno degli enti locali presenti.

3. Le votazioni dell'assemblea di bacino sono palesi, fatte salve eventuali situazioni in cui è previsto lo scrutinio segreto; in caso di scrutinio segreto, per la determinazione della maggioranza in termini di rappresentanza ciascun componente l'assemblea depone nell'urna un numero di schede corrispondente al numero delle quote di rappresentanza in millesimi.

4. Delle sedute dell'assemblea di bacino è redatto sommario processo verbale a cura del direttore. Le deliberazioni sono sottoscritte dal presidente e dal direttore.

5. L'assemblea di bacino è convocata nella prima seduta dal Sindaco con maggior numero di abitanti e quindi dal Sindaco del Comune di Bassano del Grappa; la convocazione è valida qualora rispetti la condizione prevista dal comma 1.

6. L'assemblea di bacino, convocata nella prima seduta, elegge il Comitato di bacino e il presidente del Consiglio di bacino, secondo le modalità indicate all'articolo 11.

7. Le procedure per la costituzione dell'assemblea di bacino e la nomina del suo presidente devono concludersi entro trenta giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione da parte dei Comuni partecipanti. Nell'ipotesi di accertata inerzia, il Presidente della Giunta regionale, previa apposita diffida, provvede in via sostitutiva, con la nomina di un commissario ad acta, che dura in carica fino all'espletamento dell'incarico e comunque per un periodo non superiore a centottanta giorni, per l'attuazione degli adempimenti di cui al presente comma.

8. L'avviso di convocazione dell'assemblea deve essere recapitato, a mezzo di posta elettronica certificata o raccomandata A/R, agli enti locali partecipanti almeno cinque giorni prima della data dell'Assemblea: esso deve contenere il luogo, la data e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno degli argomenti da trattare. I documenti relativi all'ordine del giorno da trattare devono essere trasmessi agli enti locali partecipanti ovvero essere depositati presso la sede del Consiglio di bacino almeno tre giorni prima dell'assemblea. In caso d'urgenza l'assemblea potrà essere convocata con un preavviso di 24 ore.

Art. 11 – Composizione, nomina e durata del comitato di bacino.

1. Il comitato di bacino è composto da 7 membri.
2. L'elezione dei membri del comitato di bacino avviene sulla base di liste bloccate, sottoscritte da un numero minimo di componenti dell'assemblea che rappresentino complessivamente almeno il 30% dei Comuni partecipanti, calcolati sia in termini numerici sia in termini di rappresentanza. Le liste devono essere presentate entro il quinto giorno antecedente la data della seduta dell'assemblea elettiva; a tale scopo fa fede la data di presentazione delle liste all'ufficio protocollo del "Comune di Bassano del Grappa" nel caso della prima assemblea per la costituzione del Consiglio di bacino, oppure la data di presentazione delle liste all'ufficio protocollo del Consiglio di bacino medesimo, una volta che sia stato costituito.
3. Le votazioni per l'elezione del presidente e del comitato di bacino sono palesi. Qualora dopo due votazioni consecutive, nessuna lista contenente i nominativi dei candidati alla carica di componente del comitato di bacino abbia riportato le maggioranze di cui all'art. 10 comma 2 della presente convenzione, si procede a votazione di ballottaggio tra le due liste che abbiano ottenuto il maggior numero di voti nella seconda votazione, calcolati sia in termini numerici che di rappresentanza.
4. Il comitato di bacino dura cinque anni e comunque fino alla nomina del nuovo comitato, ovvero finché il rinnovo dei consigli comunali non riguardi la metà più uno dei comuni partecipanti, calcolata sia in termini numerici che di rappresentanza. Il Comitato di bacino esercita le proprie funzioni fino alla nomina del nuovo comitato, solo al fine di garantire l'ordinaria amministrazione e l'assunzione degli atti urgenti ed improrogabili.
5. La cessazione del mandato di rappresentanza previsto al comma 3 dell'articolo 8, comporta, di diritto, la decadenza da componente del comitato di bacino o da presidente.
6. In caso di cessazione di uno o più dei componenti del comitato bacino o del presidente, l'assemblea provvede alla surroga, con le procedure previste dal comma 2 e dall'articolo 14, entro sessanta giorni dalla cessazione.
7. Le dimissioni dei singoli componenti sono presentate per iscritto, sono irrevocabili e decorrono dal momento in cui la comunicazione è acquisita al protocollo dal consiglio di bacino.
8. L'assemblea di bacino può deliberare la sfiducia del comitato di bacino o del presidente in carica solo con la contestuale elezione del nuovo organo. In questo caso la proposta di deliberazione deve essere presentata almeno cinque giorni prima della data di convocazione dell'assemblea ed essere sottoscritta da almeno 30% degli enti locali partecipanti.

Art. 12 – Attribuzioni del comitato di bacino.

1. Il comitato di bacino è l'organo esecutivo del consiglio di bacino. Esso compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge e dalla presente convenzione all'assemblea di bacino e che non rientrino nelle competenze del presidente e del direttore.
2. Nell'ambito delle competenze di cui al comma 1, spetta in particolare al comitato di bacino l'adozione degli atti inerenti:
 - a. le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili e alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
 - b. gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permuta, gli appalti e le concessioni che non siano espressamente attribuiti all'assemblea;
 - c. l'approvazione del regolamento e delle relative varianti per il funzionamento degli organi del consiglio di bacino, nonché del regolamento per il funzionamento della struttura operativa del medesimo;
 - d. le proposte all'assemblea, con particolare riferimento agli atti di cui alle lettere b) c), d), f), g), i), j), l), m), n), r) comma 2, dell'articolo 9;
 - e. le decisioni sulle azioni da promuovere o sostenere in giudizio;
 - f. l'approvazione dei progetti preliminari e definitivi sostanzialmente difforni ai relativi progetti preliminari;
 - g. la programmazione del fabbisogno del personale, la dotazione organica e il piano delle

assunzioni, la concessione di aspettative o del part-time, il sistema valutativo, ecc. Al comitato di bacino spetta anche la conferma e l'inquadramento del personale assunto dagli ex Enti di Bacino od Ambito ottimale, presente alla data di avvio del bacino territoriale ai sensi dell'art. 5, comma 6, della L.R.V. n. 52/2012;

h. l'approvazione di schemi di convenzione con soggetti terzi;

3. Il comitato di bacino riferisce annualmente, di norma in sede di presentazione del bilancio annuale, all'assemblea di bacino sulla propria attività e svolge attività propositiva e d'impulso nei confronti dell'assemblea medesima.

Art. 13 – Svolgimento delle sedute e modalità di votazione del comitato di bacino.

1. Il comitato di bacino è presieduto dal presidente del consiglio di bacino o, in caso di sua assenza o impedimento, dal componente da lui delegato ai sensi dell'articolo 14, comma 5.

2. Per la validità delle sedute e delle deliberazioni del comitato di bacino è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi membri 4.

3. Le deliberazioni del comitato di bacino sono adottate con voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

4. Le sedute del comitato di bacino non sono pubbliche.

5. Il comitato di bacino si riunisce, prescindendo da qualsiasi formalità di convocazione, su avviso scritto via mail o fax del Presidente o di chi lo sostituisce almeno tre giorni prima della data della riunione ed in caso d'urgenza con un preavviso di 24 ore, o su richiesta scritta di almeno 3 Componenti.

6. Alle sedute del comitato di bacino partecipa il direttore, od altro impiegato da lui designato, con il compito di rendere pareri sui quesiti posti dal comitato, nonché curare la stesura dei verbali della seduta. In caso di assenza del direttore o della persona da lui designata, le funzioni di verbalizzante sono svolte da un membro del comitato.

Art. 14 – Presidente del consiglio di bacino.

1. Il Presidente del Consiglio di bacino fa parte del comitato di bacino ed è scelto dall'assemblea di bacino tra i Sindaci o assessori delegati dei comuni partecipanti.

2. L'elezione del Presidente del Consiglio di bacino avviene sulla base di candidature sottoscritte da un numero di componenti dell'assemblea di bacino che rappresentino complessivamente almeno il 30% degli enti locali partecipanti, calcolati sia in termini numerici sia in termini di rappresentanza.

3. Le candidature alla carica di presidente devono essere presentate entro il quinto giorno antecedente la data della seduta dell'assemblea elettiva; a tale scopo fa fede la data di presentazione delle liste all'ufficio protocollo del "Comune di Bassano del Grappa" nel caso della prima assemblea per la costituzione del consiglio di bacino, oppure la data di presentazione delle liste all'ufficio protocollo del consiglio di bacino medesimo, una volta che sia stato costituito.

4. Al presidente del consiglio di bacino sono attribuiti i seguenti compiti:

a. ha la rappresentanza legale dell'ente con facoltà di delega al direttore;

b. convoca e presiede l'assemblea di bacino e il comitato di bacino;

c. vigila sull'applicazione della presente convenzione, nonché sul rispetto delle diverse competenze degli organi del Consiglio di bacino;

d. sovrintende al buon funzionamento dei servizi e degli uffici, nonché alla esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea di bacino;

e. vigila su eventuali inadempienze da parte degli enti locali partecipanti al Consiglio di bacino e ne dà comunicazione alla Regione;

f. è membro del comitato di bacino regionale di cui all'articolo 2 della Legge Reg. Ven. 31 dicembre 2012, n. 52, e successive modificazioni ed integrazioni.

5. Il Presidente del Consiglio di bacino sceglie tra i membri del comitato di bacino, il consigliere da lui delegato a svolgere le funzioni proprie in caso di suo impedimento o assenza.

6. Il Presidente dura in carica cinque anni e comunque fino alla nomina del nuovo Presidente,

ovvero finchè il rinnovo dei consigli comunali non riguardi la metà più uno dei Comuni partecipanti, ovvero fino a cessazione del proprio mandato di rappresentanza.

7. Nel caso di cessazione del mandato di rappresentanza del presidente, il soggetto delegato ai sensi del precedente comma 5, assume la presidenza pro tempore fino ad elezione del nuovo presidente.

Art. 15 – Direttore del consiglio di bacino.

1. Il direttore è nominato dall'Assemblea

2. Il direttore ha la responsabilità della struttura operativa del Consiglio di bacino e in particolare:

- a. assiste gli organi istituzionali del consiglio di bacino;
- b. partecipa senza diritto di voto alle sedute dell'assemblea di bacino e ne redige i processi verbali;
- c. ha la responsabilità del personale e del funzionamento degli uffici;
- d. coordina l'attività tecnico-amministrativa e finanziaria del Consiglio di bacino;
- e. cura l'attuazione delle deliberazioni dell'assemblea di bacino;
- f. esercita tutte le altre funzioni demandategli dal regolamento per il funzionamento degli organi del Consiglio di bacino e della struttura operativa di cui all'articolo 12, comma 2, lettera c);
- g. trasmette gli atti fondamentali e, su richiesta, i verbali e le deliberazioni dell'assemblea di bacino agli enti locali partecipanti al Consiglio di bacino;
- h. approva i progetti definitivi ed esecutivi;
- i. nomina le commissioni di gara e di concorso;
- j. cura la pubblicazione dei provvedimenti degli organi istituzionali;
- k. propone al comitato di bacino il regolamento sull'ordinamento degli uffici, delle dotazioni organiche e delle modalità di assunzione;
- l. Responsabile Trasparenza ed Anticorruzione (di cui alle leggi 133/2012 e 190/2013) e di Responsabile della Sicurezza (ai sensi del D.Lgs. 81/2008).

3. Il direttore del Consiglio di Bacino è il dirigente della struttura operativa e cura in particolare la redazione delle proposte di approvazione, modifica e aggiornamento della programmazione del servizio del ciclo integrato dei rifiuti, cura la raccolta di dati e informazioni di settore nonché le relative elaborazioni e l'inoltro degli stessi alle autorità competenti. Spetta al direttore organizzare e fornire la necessaria assistenza ai soppressi Consorzi di bacino per la loro liquidazione che dovrà avvenire nei termini previsti dall'art 3, comma 7 ultimo capoverso.

4. Il direttore riferisce annualmente all'Assemblea di bacino sulla propria attività.

Art.16 – Ufficio del Consiglio di bacino.

1. L'ufficio del Consiglio di bacino ha sede in Bassano del Grappa (VI) in

2. Nel regolamento di cui all'articolo 12, comma 2, lettera c), sono contenute norme dirette a disciplinare la composizione, le attribuzioni e l'organizzazione dell'ufficio del consiglio di bacino.

3. A capo dell'ufficio del Consiglio di bacino è posto il direttore, al quale sono affidate le funzioni di direzione, coordinamento e rappresentanza della struttura rispetto a tutti i soggetti pubblici e privati che interagiscono con l'ufficio stesso.

4. All'ufficio del Consiglio di bacino dovranno essere preposte risorse umane adeguate a rispondere al fabbisogno di competenze tecniche e di capacità professionali necessarie per svolgere in modo efficace ed efficiente le funzioni ed i compiti assegnati all'ufficio medesimo.

5. Allo scopo di razionalizzare la spesa pubblica l'ufficio del Consiglio di bacino può avvalersi di uffici di segreteria al servizio degli enti locali partecipanti. Ai sensi dell'art. 5 comma 6 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 52 all'ufficio del Consiglio di bacino è trasferito, secondo la disciplina di cui all'art. 2112 c.c., il personale dei soppressi "Consorzio obbligatorio per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani – Bacino Padova Uno" eventuale quota proporzionale del personale del "Consorzio obbligatorio per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani - Bacino Padova

Due”, e dell’”ATO Vicentino RU” come risultante dal piano di ricognizione e liquidazione redatto dai Commissari liquidatori e verificato dal Consiglio di bacino. Le eventuali ulteriori risorse umane da assegnare all’ufficio del Consiglio di bacino sono prioritariamente individuate tra il personale già in organico o a contratto negli enti locali partecipanti il bacino territoriale di cui all’articolo 1.

6. Laddove le risorse non siano sufficienti per coprire il fabbisogno di competenze tecniche e di capacità professionali si potrà far ricorso a risorse umane esterne o ad altre forme flessibili di reperimento delle risorse, che saranno selezionate a mezzo di avviso pubblico in base a criteri oggettivi di valutazione dei titoli di studio, delle esperienze professionali, della propensione al ruolo, che il regolamento di cui all’articolo 12, comma 2, lettera c), dovrà individuare e a cui si rinvia.

7. La selezione delle eventuali risorse umane esterne da assegnare all’ufficio del consiglio di bacino sarà espletata dal direttore, nel pieno rispetto dei criteri e delle procedure previste dalla disciplina vigente.

8. L’ufficio del consiglio di bacino è una struttura multi professionale e flessibile, in grado di adeguarsi costantemente alle esigenze organizzative assicurando alla propria azione efficacia ed efficienza. Svolge la propria attività ispirandosi a criteri di centralizzazione, semplificazione, pubblicità, trasparenza, funzionalità ed economicità di gestione, al fine di conseguire gli obiettivi indicati dagli organi di bacino, nonché nel pieno rispetto e promozione della disciplina di prevenzione della corruzione e della cultura della legalità. È in facoltà del Direttore disporre di modelli organizzativi a rete e/o matrice al fine di aumentare le performance organizzative.

9. Ove necessario, e previa richiesta del Consiglio di bacino, ciascun ente locale partecipante a bacino territoriale provvede a predisporre apposito ordine di servizio che specifichi le risorse umane da assegnare all’ufficio del Consiglio di bacino e la quota percentuale del tempo di lavoro di dette risorse per le quali deve intendersi l’assegnazione al predetto ufficio.

Art. 17 – Disposizioni finanziarie.

1. Gli enti locali partecipanti al C o n s i g l i o di bacino coprono le relative spese di funzionamento in ragione delle quote di partecipazione di cui all’articolo 6.

2. Al pagamento della totalità o di quota parte dei costi di funzionamento del Consiglio di bacino si fa fronte con i proventi tariffari del servizio integrato di gestione dei rifiuti.

3. Il pagamento degli oneri di pertinenza dei singoli Comuni partecipanti deve avvenire entro trenta giorni dalla data della richiesta.

4. Il fabbisogno finanziario del Consiglio di bacino è indicato nel bilancio di previsione da approvarsi da parte dell’Assemblea di bacino entro il termine stabilito dall’art. 151 del d. lgs 267/2000 per l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali.

Art. 18– Revisore contabile.

1. Il revisore contabile dura in carica tre anni, non è revocabile se non per giusta causa, ed è rieleggibile per una sola volta. Si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui agli articoli 234 e seguenti del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

2. Il revisore contabile ha diritto di accesso ai documenti di natura contabile.

3. Il revisore:

collabora con l’Assemblea nelle funzioni di controllo;

redige il parere sulla proposta di bilancio di previsione e consuntivo;

esercita la vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria, economica della gestione del Consiglio di bacino;

attesta la corrispondenza del bilancio consuntivo alle risultanze della gestione redigendo apposita relazione;

effettua verifiche di cassa;

può assistere, senza diritto di voto, alle sedute dell’assemblea e del comitato di bacino.

4. Il revisore risponde della verità delle proprie attestazioni e adempie ai propri doveri con la

diligenza del mandatario; ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'Ente, ne riferisce immediatamente all'Assemblea, al Comitato di bacino, al Presidente e al Direttore.

Art. 19 – Vigilanza e controllo

1. Nelle convenzioni per la gestione del ciclo integrato dei rifiuti sono stabilite le modalità di effettuazione dei controlli e della vigilanza sul servizio erogato.
2. Il Direttore svolge in nome e per conto dei Comuni convenzionati le attività di vigilanza e controllo informando i Comuni stessi degli esiti dei controlli effettuati ai sensi della convenzione di gestione. I Comuni partecipanti dovranno fornire al Direttore ogni informazione ed indicazione utile ai fini dell'esercizio delle suddette attività.

Art. 20 –Disposizioni transitorie

1. L'assemblea del Consiglio di bacino verifica il piano di ricognizione e liquidazione elaborato dai Commissari liquidatori del Consorzio Intercomunale Bacino Padova Uno, Bacino Padova Due ed ATO Vicentino RU, rispettivamente già Autorità Responsabile di Bacino PD Uno 1 ed Ente di Bacino PD Due,ATO Vicentino RU.
2. L'assemblea del Consiglio di bacino approva i rapporti giuridici attivi e passivi ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5 comma 5 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 52 ed in conformità all'articolo 3 comma 6 del presente atto, definendo, con apposito piano finanziario, le misure da adottare ai fini del conseguimento del pareggio di bilancio.
3. ~~L'assemblea del Consiglio di Bacino prende atto che sono confermati gli affidamenti in essere fino al momento in cui il Consiglio di Bacino, divenuto pienamente operativo, procederà ad affidare il Servizio stesso in conformità al modello di gestione prescelto;~~
4. ~~Fino a quando il Consiglio di bacino non abbia esercitato le competenze di cui alla legge regionale 31 dicembre 2012, n. 52 ed alla presente convenzione e statuto, rimangono fermi gli atti assunti dagli Enti Responsabili di Bacino, dai Commissari liquidatori e dai comuni, ai sensi della predetta legge regionale.~~

Art. 21 –Norme di chiusura.

1. In caso di controversia sull'interpretazione e l'esecuzione della presente convenzione i soggetti sottoscrittori si impegnano a definire le questioni in modo bonario; in mancanza il giudice competente è il T.A.R. del Veneto.
2. L'accesso agli atti si intende assolto con la pubblicazione al sito on line dell'Ufficio del Consiglio di bacino.
3. Per quanto non disciplinato dalla presente convenzione, ivi compreso il controllo sugli atti del consiglio di bacino, si fa espresso rinvio agli atti costitutivi e statutari degli enti sottoscrittori, alle norme previste dalla Legge Reg. Ven. n.52/2012, al Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in quanto applicabili e compatibili.

Letto, confermato e sottoscritto.

**INDIVIDUAZIONE DEI BACINI TERRITORIALI
DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI**

BACINO DENOMINATO: "BELLUNO"	
69 COMUNI APPARTENENTI	
Agordo (BL)	Pedavena (BL)
Alano di Piave (BL)	Perarolo di Cadore (BL)
Alleghe (BL)	Pieve d'Alpago (BL)
Arsiè (BL)	Pieve di Cadore (BL)
Auronzo di Cadore (BL)	Ponte nelle Alpi (BL)
Belluno (BL)	Puos d'Alpago (BL)
Borca di Cadore (BL)	Quero (BL)
Calalzo di Cadore (BL)	Rivamonte Agordino (BL)
Canale d'Agordo (BL)	Rocca Pietore (BL)
Castellavazzo (BL)	San Gregorio nelle Alpi (BL)
Cencenighe Agordino (BL)	San Nicolò di Comelico (BL)
Cesiomaggiore (BL)	San Pietro di Cadore (BL)
Chies d'Alpago (BL)	San Tomaso Agordino (BL)
Cibiana di Cadore (BL)	San Vito di Cadore (BL)
Colle Santa Lucia (BL)	Santa Giustina (BL)
Comelico Superiore (BL)	Santo Stefano di Cadore (BL)
Cortina d'Ampezzo (BL)	Sappada (BL)
Danta di Cadore (BL)	Sedico (BL)
Domegge di Cadore (BL)	Selva di Cadore (BL)
Falcade (BL)	Seren del Grappa (BL)
Farra d'Alpago (BL)	Sospirolo (BL)
Feltre (BL)	Soverzene (BL)
Fonzas (BL)	Sovramonte (BL)
Forno di Zoldo (BL)	Taibon Agordino (BL)
Gosaldo (BL)	Tambre (BL)
La Valle Agordina (BL)	Trichiana (BL)
Lamon (BL)	Vallada Agordina (BL)
Lentiai (BL)	Valle di Cadore (BL)
Limana (BL)	Vas (BL)
Livinallongo del Col di Lana (BL)	Vigo di Cadore (BL)
Longarone (BL)	Vodo Cadore (BL)
Lorenzago di Cadore (BL)	Voltago Agordino (BL)
Lozzo di Cadore (BL)	Zoldo Alto (BL)
Mel (BL)	Zoppè di Cadore (BL)
Ospitale di Cadore (BL)	
BACINO DENOMINATO: "VENEZIA"	
45 COMUNI APPARTENENTI	
Annone Veneto (VE)	Meolo (VE)
Campagna Lupia (VE)	Mira (VE)
Campolongo Maggiore (VE)	Mirano (VE)
Camponogara (VE)	Musile di Piave (VE)
Caorle (VE)	Noale (VE)
Cavallino-Treporti (VE)	Noventa di Piave (VE)

Cavarzere (VE)	Pianiga (VE)
Ceggia (VE)	Portogruaro (VE)
Chioggia (VE)	Pramaggiore (VE)
Cinto Caomaggiore (VE)	Quarto d'Altino (VE)
Cona (VE)	Salzano (VE)
Concordia Sagittaria (VE)	San Donà di Piave (VE)
Dolo (VE)	San Michele al Tagliamento (VE)
Eraclea (VE)	Santa Maria di Sala (VE)
Fiesso d'Artico (VE)	Santo Stino di Livenza (VE)
Fossalta di Piave (VE)	Scorzè (VE)
Fossalta di Portogruaro (VE)	Spinea (VE)
Fossò (VE)	Stra (VE)
Gruaro (VE)	Teglio Veneto (VE)
Iesolo (VE)	Torre di Mosto (VE)
Marcon (VE)	Venezia (VE)
Martellago (VE)	Vigonovo (VE)
Mogliano Veneto (TV)	
BACINO DENOMINATO: "SINISTRA PIAVE"	
44 COMUNI APPARTENENTI	
Cappella Maggiore (TV)	Oderzo (TV)
Cessalto (TV)	Ormelle (TV)
Chiarano (TV)	Orsago (TV)
Cimadolmo (TV)	Pieve di Soligo (TV)
Cison di Valmarino (TV)	Ponte di Piave (TV)
Codognè (TV)	Portobuffolè (TV)
Colle Umberto (TV)	Refrontolo (TV)
Conegliano (TV)	Revine Lago (TV)
Cordignano (TV)	Salgareda (TV)
Farra di Soligo (TV)	San Fior (TV)
Follina (TV)	San Pietro di Feletto
Fontanelle (TV)	San Polo di Piave (TV)
Fregona (TV)	San Vendemiano (TV)
Gaiarine (TV)	Santa Lucia di Piave (TV)
Godega di Sant'Urbano (TV)	Sarmede (TV)
Gorgo al Monticano (TV)	Segusino (TV)
Mansuè (TV)	Sernaglia della Battaglia (TV)
Mareno di Piave (TV)	Tarzo (TV)
Meduna di Livenza (TV)	Valdobbiadene (TV)
Miane (TV)	Vazzola (TV)
Moriago della Battaglia (TV)	Vidor (TV)
Motta di Livenza (TV)	Vittorio Veneto (TV)
BACINO DENOMINATO: "DESTRA PIAVE"	
49 COMUNI APPARTENENTI	
Altivole (TV)	Morgano (TV)
Arcade (TV)	Nervesa della Battaglia (TV)
Asolo (TV)	Paderno del Grappa (TV)
Borso del Grappa (TV)	Paese (TV)
Breda di Piave (TV)	Pederobba (TV)
Caerano di San Marco (TV)	Ponzano Veneto (TV)
Carbonera (TV)	Possagno (TV)
Casale sul Sile (TV)	Povegliano (TV)

Casier (TV)	Preganziol (TV)
Castelcucco (TV)	Quinto di Treviso (TV)
Castelfranco Veneto (TV)	Riese Pio X (TV)
Castello di Godego (TV)	Roncade (TV)
Cavaso del Tomba (TV)	San Biagio di Callalta (TV)
Cornuda (TV)	San Zenone degli Ezzelini (TV)
Crespano del Grappa (TV)	Silea (TV)
Crocetta del Montello (TV)	Spresiano (TV)
Fonte (TV)	Susegana (TV)
Giavera del Montello (TV)	Trevignano (TV)
Istrana (TV)	Treviso (TV)
Loria (TV)	Vedelago (TV)
Maser (TV)	Villorba (TV)
Maserada sul Piave (TV)	Volpago del Montello (TV)
Monastier di Treviso (TV)	Zenson di Piave (TV)
Monfumo (TV)	Zero Branco (TV)
Montebelluna (TV)	
BACINO DENOMINATO: "BRENTA"	
72 73 COMUNI APPARTENENTI	
Asiago (VI)	Pianezze (VI)
Bassano del Grappa (VI)	Piazzola sul Brenta (PD)
Borgoricco (PD)	Piombino Dese (PD)
Cadoneghe (PD)	Pove del Grappa (VI)
Campo San Martino (PD)	Pozzoleone (VI)
Campodarsego (PD)	Resana (TV) 1
Campodoro (PD)	Roana (VI)
Campolongo sul Brenta (VI)	Romano d'Ezzelino (VI)
Camposampiero (PD)	Rosà (VI)
Carmignano di Brenta (PD)	Rossano Veneto (VI)
Cartigliano (VI)	Rotzo (VI)
Cassola (VI)	Rovolon (PD)
Cervarese Santa Croce (PD)	Rubano (PD)
Cismon del Grappa (VI)	Saccolongo (PD)
Cittadella (PD)	San Giorgio delle Pertiche (PD)
Conco (VI)	San Giorgio in Bosco (PD)
Curtarolo (PD)	San Martino di Lupari (PD)
Enego (VI)	San Nazario (VI)
Fontaniva (PD)	San Pietro in Gu (PD)
Foza (VI)	Santa Giustina in Colle (PD)
Galliera Veneta (PD)	Saonara (PD)
Gallio (VI)	Schiavon (VI)
Galzignano Terme (PD)	Selvazzano dentro (PD)
Gazzo (PD)	Solagna (VI)
Grantorto (PD)	Teolo (PD)
Limena (PD)	Tezze sul Brenta (VI)
Loreggia (PD)	Tombolo (PD)
Lusiana (VI)	Torreglia (PD)
Marostica (VI)	Trebaseleghe (PD)
Mason Vicentino (VI)	Valstagna (VI)
Massanzago (PD)	Veggiano (PD)
Mestrino (PD)	Vigodarzere (PD)

1) AGGREGATO ALL'INTERNO DEL BACINO "DESTRA PIÀVE"
CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N° 1447/2014

Molvena (VI)	Vigonza (PD)
Montegrotto Terme (PD)	Villa del Conte (PD)
Mussolente (VI)	Villafranca Padovana (PD)
Nove (VI)	Villanova di Camposampiero (PD)
Noventa Padovana (PD)	
BACINO DENOMINATO: "PADOVA CENTRO" 5 COMUNI APPARTENENTI	
Abano Terme (PD)	Padova (PD)
Albignasego (PD)	Ponte San Nicolò (PD)
Casalsérugo (PD)	
BACINO DENOMINATO: "PADOVA SUD" 56 COMUNI APPARTENENTI	
Agna (PD)	Megliadino San Fidenzio (PD)
Anguillara Veneta (PD)	Megliadino San Vitale (PD)
Arquà Petrarca (PD)	Merlara (PD)
Arre (PD)	Monselice (PD)
Arzergrande (PD)	Montagnana (PD)
Bagnoli di Sopra (PD)	Ospedaletto Euganeo (PD)
Baone (PD)	Pernumia (PD)
Barbona (PD)	Piacenza d'Adige (PD)
Battaglia Terme (PD)	Piove di Sacco (PD)
Boara Pisani (PD)	Polverara (PD)
Bovolenta (PD)	Ponso (PD)
Brugine (PD)	Pontelongo (PD)
Candiana (PD)	Pozzonovo (PD)
Carceri (PD)	Saletto (PD)
Cartura (PD)	San Pietro Viminario (PD)
Casale di Scodosia (PD)	Santa Margherita d'Adige (PD)
Castelbaldo (PD)	Sant'Angelo di Piove di Sacco (PD)
Cinto Euganeo (PD)	Sant'Elena (PD)
Codevigo (PD)	Sant'Urbano (PD)
Conselve (PD)	Solesino (PD)
Correzzola (PD)	Stanghella (PD)
Due Carrare (PD)	Terrassa Padovana (PD)
Este (PD)	Tribano (PD)
Granze (PD)	Urbana (PD)
Legnaro (PD)	Vescovana (PD)
Lozzo Atestino (PD)	Vighizzolo d'Este (PD)
Maserà di Padova (PD)	Villa Estense (PD)
Masi (PD)	Vò (PD)
BACINO DENOMINATO: "VICENZA" 92 COMUNI APPARTENENTI	
Agugliaro (VI)	Montebello Vicentino (VI)
Albettono (VI)	Montecchio Maggiore (VI)
Alonte (VI)	Montecchio Precalcino (VI)
Altavilla Vicentina (VI)	Montegalda (VI)
Altissimo (VI)	Montegaldella (VI)
Arcugnano (VI)	Monteviale (VI)

Arsiero (VI)	Monticello Conte Otto (VI)
Arzignano (VI)	Montorso Vicentino (VI)
Asigliano Veneto (VI)	Mossano (VI)
Barbarano Vicentino (VI)	Nanto (VI)
Bolzano Vicentino (VI)	Nogarole Vicentino (VI)
Breganze (VI)	Noventa Vicentina (VI)
Brendola (VI)	Orgiano (VI)
Bressanvido (VI)	Pedemonte (VI)
Brogliano (VI)	Piovene Rocchette (VI)
Caldogno (VI)	Pojana Maggiore (VI)
Caltrano (VI)	Posina (VI)
Calvene (VI)	Quinto Vicentino (VI)
Camisano Vicentino (VI)	Recoaro Terme (VI)
Campiglia dei Berici (VI)	Salcedo (VI)
Carrè (VI)	San Germano dei Berici (VI)
Castegnero (VI)	San Pietro Mussolino (VI)
Castelgomberto (VI)	San Vito di Leguzzano (VI)
Chiampo (VI)	Sandrigo (VI)
Chiuppano (VI)	Santorso (VI)
Cogollo del Cengio (VI)	Sarcedo (VI)
Comedo Vicentino (VI)	Sarego (VI)
Costabissara (VI)	Schio (VI)
Creazzo (VI)	Sossano (VI)
Crespadoro (VI)	Sovizzo (VI)
Dueville (VI)	Thiene (VI)
Fara Vicentino (VI)	Tonezza del Cimone (VI)
Gambellara (VI)	Torrebelvicino (VI)
Gambugliano (VI)	Torri di Quartesolo (VI)
Grancona (VI)	Trissino (VI)
Grisignano di Zocco (VI)	Valdagno (VI)
Grumolo delle Abbadesse (VI)	Valdastico (VI)
Isola Vicentina (VI)	Valli del Pasubio (VI)
Laghi (VI)	Velo d'Astico (VI)
Lastebasse (VI)	Vicenza (VI)
Longare (VI)	Villaga (VI)
Lonigo (VI)	Villaverla (VI)
Lugo di Vicenza (VI)	Zanè (VI)
Malo (VI)	Zermeghedo (VI)
Marano Vicentino (VI)	Zovencedo (VI)
Monte di Malo (VI)	Zugliano (VI)
BACINO DENOMINATO: "VERONA OVEST"	
33 COMUNI APPARTENENTI	
Affi (VR)	Mozzecane (VR)
Bardolino (VR)	Negrar (VR)
Brentino Belluno (VR)	Pastrengo (VR)
Brenzona (VR)	Pescantina (VR)
Bussolengo (VR)	Peschiera del Garda (VR)
Caprino Veronese (VR)	Povegliano Veronese (VR)
Castel d'Azzano (VR)	Rivoli Veronese (VR)
Castelnuovo del Garda (VR)	San Pietro in Cariano (VR)
Cavaion Veronese (VR)	San Zeno di Montagna (VR)

Costermano (VR)	Sant'Ambrogio di Valpolicella (VR)
Dolcè (VR)	Sant'Anna d'Alfaedo (VR)
Ferrara di Monte Baldo (VR)	Sommacampagna (VR)
Fumane (VR)	Sona (VR)
Garda (VR)	Torri del Benaco (VR)
Lazise (VR)	Valeggio sul Mincio (VR)
Malcesine (VR)	Villafranca di Verona (VR)
Marano di Valpolicella (VR)	
BACINO DENOMINATO: "VERONA EST" 25 COMUNI APPARTENENTI	
Badia Calavena (VR)	Ronca (VR)
Bosco Chiesanuova (VR)	Roverè Veronese (VR)
Caldiero (VR)	San Bonifacio (VR)
Cazzano di Tramigna (VR)	San Giovanni Ilarione (VR)
Cerro Veronese (VR)	San Martino Buon Albergo (VR)
Colognola ai Colli (VR)	San Mauro di Saline (VR)
Erbezzo (VR)	Selva di Progno (VR)
Grezzana (VR)	Soave (VR)
Illasi (VR)	Tregnago (VR)
Lavagno (VR)	Velo Veronese (VR)
Mezzane di Sotto (VR)	Verona (VR)
Montecchia di Crosara (VR)	Vestenanova (VR)
Monteforte d'Alpone (VR)	
BACINO DENOMINATO: "VERONA SUD" 40 COMUNI APPARTENENTI	
Albaredo d'Adige (VR)	Nogara (VR)
Angiari (VR)	Nogarole Rocca (VR)
Arcole (VR)	Oppeano (VR)
Belfiore (VR)	Palù (VR)
Bevilacqua (VR)	Pressana (VR)
Bonavigo (VR)	Ronco all'Adige (VR)
Boschi Sant'Anna (VR)	Roverchiara (VR)
Bovolone (VR)	Roveredo di Guà (VR)
Buttapietra (VR)	Salizzole (VR)
Casaleone (VR)	San Giovanni Lupatoto (VR)
Castagnaro (VR)	San Pietro di Morubio (VR)
Cerea (VR)	Sanguinetto (VR)
Cologna Veneta (VR) (VR)	Sorgà (VR)
Concamarise (VR)	Terrazzo (VR)
Erbè (VR)	Trevenzuolo (VR)
Gazzo Veronese (VR)	Veronella (VR)
Isola della Scala (VR)	Vigasio (VR)
Isola Rizza (VR)	Villa Bartolomea (VR)
Legnago (VR)	Zevio (VR)
Minerbe (VR)	Zimella (VR)
BACINO DENOMINATO: "ROVIGO" 50 COMUNI APPARTENENTI	
Adria (RO)	Guarda Veneta (RO)
Ariano nel Polesine (RO)	Lendinara (RO)
Arquà Polesine (RO)	Loreo (RO)
Badia Polesine (RO)	Lusia (RO)

Bagnolo di Po (RO)	Melara (RO)
Bergantino (RO)	Occhiobello (RO)
Bosaro (RO)	Papozze (RO)
Calto (RO)	Pettorazza Grimani (RO)
Canaro (RO)	Pincara (RO)
Canda (RO)	Polesella (RO)
Castelguglielmo (RO)	Pontecchio Polesine (RO)
Castelmassa (RO)	Porto Tolle (RO)
Castelnovo Bariano (RO)	Porto Viro (RO)
Ceneselli (RO)	Rosolina (RO)
Ceregnano (RO)	Rovigo (RO) (RO)
Corbola (RO)	Salara (RO)
Costa di Rovigo (RO)	San Bellino (RO)
Crespino (RO)	San Martino di Venezze (RO)
Ficarolo (RO)	Stienta (RO)
Fiesso Umbertiano	Taglio di Po (RO)
Frassinelle Polesine (RO)	Trecenta (RO)
Fratte Polesine (RO)	Villadose (RO)
Gaiba (RO)	Villamarzana (RO)
Gavello (RO)	Villanova del Ghebbo (RO)
Giacciano con Baruchella (RO)	Villanova Marchesana (RO)

Comuni Popolazione (Istat 2011)	Quota di partecipazione	
	Numero di abitanti	Millesimi
Asiago 6391	6391	11
Bassano del Grappa 42984	42984	74
Borgoricco 8478	8478	15
Cadoneghe 15964	15964	28
Campo San Martino 5724	5724	10
Campodarsego 14169	14169	24
Campodoro 2725	2725	5
Campolongo sul Brenta 830	830	1
Camposampiero 12019	12019	21
Carmignano di Brenta 7540	7540	13,
Cartigliano 3802	3802	7
Cassola 14128	14128	24
Cervarese Santa Croce 5698	5698	10
Cismon del Grappa 964	964	2
Cittadella 19956	19956	34
Conco 2206	2206	4
Curtarolo 7175	7175	12
Enego 1825	1825	3
Fontaniva 8168	8168	14
Foza 717	717	1
Galliera Veneta 7042	7042	12
Gallio 2413	2413	4
Galzignano Terme 4416	4416	8
Gazzo 4291	4291	7
Grantorto 4661	4661	8
Limena 7699	7699	13
Loreggia 7297	7297	13
Lusiana 2740	2740	5
Marostica 13783	13783	24
Mason Vicentino 3517	3517	6
Massanzago 5872	5872	10
Mestrino 10961	10961	19
Molvena 2596	2596	5
Montegrotto Terme 11074	11074	19
Mussolente 7653	7653	13
Nove	5069	9
Noventa Padovana 10881	10881	19
Planezze 2060	2060	4
Piazzola sul Brenta 11130	11130	19
Plombino Dese 9276	9276	16
Pove del Grappa 3093	3093	5
Pozzoleone 2793	2793	5
Roana 4317	4317	7
Romano d'Ezzelino 14484	14484	25
Rosà 14071	14071	24
Rossano Veneto 7922	7922	14
Rotzo 638	638	1
Rovolon 4777	4777	8
Rubano 15669	15669	27
Saccolongo 4934	4934	9
San Giorgio delle Pertiche 9979	9979	17
San Giorgio in Bosco 6244	6244	11
San Martino di Lupatì 13052	13052	23

San Nazario 1740	1740	3
San Pietro in Gu 4576	4576	8
Santa Giustina in Colle 7131	7131	12
Saonara 10043	10043	17
Schiavon 2600	2600	5
Selvazzano Dentro 22145	22145	38
Solagna 1895	1895	3
Teolo 8866	8866	15
Tezze sul Brenta 12600	12600	22
Tombolo 8227	8227	14
Torreglia 6206	6206	11
Trebaseleghe 12579	12579	22
Valstagna 1851	1851	3
Veggiano 4543	4543	8
Vigodarzere 12885	12885	22
Vigonza 21993	21993	38
Villa del Conte 5504	5504	10
Villafranca Padovana 9797	9797	17
Villanova di Camposampiero 5929	5929	10
	578977	1000

Allegato B)

RICCARDO ZAMBONINI
Dottore Commercialista – Revisore dei Conti
Via Arena, 125 – 45032 Bergantino (RO)

COMUNE DI ROSSANO VENETO VICENZA		
24 SET. 2015		
Prot. nr.	013665
Categ.	Classe	Fasc.....

VERBALE n. 1 del 24/09/2015

OGGETTO: parere dell'organo di revisione sulla proposta di approvazione dello schema di convenzione per la costituzione e il funzionamento del consiglio di bacino "BRENDA PER I RIFIUTI" ai sensi della Legge Regionale 31 Dicembre 2012 n. 52 come modificata dalla Legge Regionale 2 Aprile 2014 n. 11.

L'Organo di Revisione del Comune di Rossano Veneto, nominato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 07.07.2015 nella persona del Dott. Riccardo Zambonini iscritto nel registro dei Revisori Contabili con numero di iscrizione n. 65930.

PREMESSO che:

- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii., nella parte quarta disciplina, agli artt. 199 e seguenti il servizio di gestione integrata dei rifiuti solidi urbani;
- l'art. 2 comma 186-bis della Legge 23 dicembre 2009 n. 191, ha stabilito la soppressione delle Autorità d'Ambito Territoriale di cui agli artt. 148 e 201 del Decreto Legislativo 152/2006 entro il 31 dicembre 2010, prevedendo altresì che entro lo stesso termine le Regioni attribuissero con legge le funzioni già esercitate dalle Autorità d'Ambito;
- con successive proroghe (Decreto Legge 225/2010, art. 1; DPCM 25 marzo 2011; Decreto Legge 216/2011, art. 13) il termine stabilito dal citato art. 2, comma 186-bis, è stato da ultimo prorogato sino al 31 dicembre 2012;
- nel frattempo la Regione Veneto, con Legge Regionale 31 dicembre 2012, n. 52 "Nuove disposizioni per l'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ed attuative dell'articolo 2, comma 186-bis della Legge 23 dicembre 2009 n. 191" ha assegnato le funzioni amministrative relative alla gestione integrata dei rifiuti ai Consigli di Bacino, che eserciteranno la propria funzione di regolazione per ciascun ambito territoriale ottimale;

PRESO ATTO che:

- ai sensi della Legge Regionale 52/2012, modificata dalla Legge Regionale 7 febbraio 2014 n. 3 e successivamente dalla Legge Regionale 2 aprile 2014, n. 11, sono stati individuati i bacini territoriali ottimali per l'esercizio in forma associata delle funzioni di organizzazione e controllo diretto del servizio di gestione dei rifiuti urbani attraverso i Consigli di Bacino;
- in particolare l'art. 3 della Legge Regionale 52/2012 stabilisce che gli enti locali ricadenti nei bacini territoriali provinciali, infra-provinciali o interprovinciali esercitano in forma associata le funzioni di organizzazione e controllo diretto del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani attraverso i Consigli di Bacino. I Consigli di Bacino operano in nome e per conto degli enti locali in essi associati, secondo modalità definite dall'apposita convenzione di cui all'art. 4 che li istituisce e sono dotati di personalità giuridica di diritto pubblico e autonomia funzionale, organizzativa, finanziaria, patrimoniale e contabile, per lo svolgimento delle attività connesse alle funzioni di programmazione, organizzazione, affidamento e controllo del servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti urbani;

- nell'allegato A della deliberazione di Giunta della Regione Veneto n. 13 del 21 gennaio 2014, attuativa della L.R. 52/12 sono stati individuati i bacini per la gestione integrata dei rifiuti urbani nel territorio regionale, tra cui rientra il Bacino Brenta in cui ricade il Comune di Rossano Veneto;

VISTA la deliberazione di Giunta della Regione Veneto n. 1117 del 1 luglio 2014, pubblicata nel BURV n. 78 del 12 agosto 2014, di approvazione dello schema di convenzione per la costituzione ed il funzionamento dei Consigli di Bacino afferenti il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nel territorio regionale e di conferma dell'individuazione dei bacini territoriali di gestione integrata dei rifiuti urbani;

VISTO l'art. 13 del Decreto-Legge n. 150/2013, convertito con modificazioni dalla Legge 27 febbraio 2014 n. 15 e l'art. 3-bis, comma 1-bis, del Decreto-Legge n. 138/2011 nella formulazione novellata dalla Legge n. 190/2014;

ATTESO che la Conferenza d'Ambito Territoriale ottimale Brenta, indetta dal Sindaco del Comune di Bassano del Grappa quale rappresentante dell'ente locale avente maggior numero di abitanti tra quelli afferenti all'ambito stesso, nella seduta del 04.05.2015 ha approvato lo schema di Convenzione per la cooperazione tra gli enti locali partecipanti, stabilendo altresì di adottarlo nei rispettivi Consigli Comunali;

VISTO ed esaminato il testo della Convenzione per la costituzione ed il funzionamento del Consiglio di Bacino Brenta per i rifiuti;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 3, comma 1, della Legge della Regione Veneto n. 52/2012 e ss.mm.ii. la costituzione del Consiglio di Bacino Brenta per i rifiuti è preordinata al perseguimento delle seguenti finalità:

- favorire, accelerare e garantire l'unificazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità, degli enti locali ricadenti nel bacino territoriale;
- esercitare in forma associata le funzioni di organizzazione e controllo diretto del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani attraverso il Consiglio di Bacino;

ATTESO che in base alla legislazione statale e regionale sopra richiamata spetta unicamente al Consiglio di Bacino l'esercizio delle funzioni concernenti, tra l'altro, la scelta della forma di gestione del ciclo integrato dei rifiuti urbani individuando il modello tra quelli ammessi dalla disciplina statale ed europea (affidamento in house providing, partenariato pubblico-privato istituzionalizzato, gara ad evidenza pubblica) per la scelta del gestore del servizio;

RITENUTO che, in vista della prossima unificazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nel territorio dell'ambito ottimale di riferimento ed al fine di assicurare la continuità del servizio, nelle more dell'istituzione del Consiglio di Bacino, sia necessario ridefinire l'affidamento in essere specificandone la natura provvisoria ed interinale fino al momento in cui il Consiglio di Bacino divenuto pienamente operativo procederà ad affidare il servizio stesso in conformità al modello di gestione prescelto;

PRECISATO che il Consiglio di Bacino Brenta per i rifiuti subentra in tutti i rapporti giuridici in essere dei soppressi enti di bacino, dei Comuni e del soggetto gestore e di conseguenza le garanzie già in essere e la disponibilità degli impianti comunali continua ad essere assoggettata alla disciplina normativa e convenzionale attualmente vigente, senza soluzione di continuità;

DATO ATTO, in particolare, che dal subentro nei rapporti giuridici in essere deriva che:

- i Comuni convenzionati si impegnano ad autorizzare il relativo soggetto gestore, secondo le procedure stabilite dal Consiglio di Bacino, ad utilizzare il suolo ed il sottosuolo delle strade e dei terreni pubblici per svolgere il servizio oggetto della concessione medesima o per realizzare le opere previste nei programmi di intervento concordati;
- a garanzia dell'adempimento degli obblighi assunti dal soggetto gestore, la convenzione per la gestione del servizio integrato dei rifiuti prevede idonee forme di garanzia nei confronti degli enti locali convenzionati;
- le infrastrutture di proprietà dei Comuni vengono messe nella disponibilità del Consiglio di Bacino istituito con la Convenzione approvata con il presente atto, il quale le affiderà in concessione d'uso al gestore del servizio integrato dei rifiuti urbani, con le modalità previste dalla legge e dal contratto di servizio;

VISTA la Legge Regionale 31 dicembre 2012 n. 52;
VISTA la D.R.G.V. n. 13 del 21 gennaio 2014;

VISTA la D.R.G.V. n. 1117 del 1 luglio 2014;

DATO ATTO che ai sensi dell'articolo 239 comma 1 lettera b) punto 3 del Decreto Legislativo n. 267/2000, l'organo di revisione è tenuto ad esprimere "pareri, con le modalità stabilite dal regolamento, in materia di modalità di gestione dei servizi e proposte di costituzione o di partecipazione ad organismi esterni";

RILEVATO che la proposta di deliberazione in oggetto e la convenzione, sia dal punto di vista procedurale che sostanziale, risultano conformi alla vigente normativa costituendo in particolare attuazione di obbligo legislativo di fonte regionale;

ESPRIME

parere favorevole alla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale avente ad oggetto "Approvazione dello schema di convenzione per la costituzione e il funzionamento del Consiglio di Bacino "Brenta per i rifiuti" ai sensi della Legge Regionale Veneto 31 dicembre 2012 n. 52 come modificata dalla Legge Regionale Veneto 2 aprile 2014 n. 11".

Si invita comunque l'Amministrazione Comunale ad esaminare il progetto iniziale e a monitorare la successiva gestione, al fine di acquisire dati sulla convenienza economica del progetto stesso, anche in riferimento al risparmio tariffario del servizio.

Il Revisore dei conti

Dott. Riccardo Zambonini



Il Sindaco prima di illustrare la proposta di delibera relativa all'oggetto, ne comunica al consiglio il ritiro perché proprio nella giornata odierna sono pervenute notizie dagli uffici della Regione Veneto che seguono questa pratica; i quali hanno comunicato che nei prossimi giorni saranno proposte ulteriori modifiche al testo della convenzione da approvare. Per cui questo oggetto sarà riportato per l'approvazione in uno dei prossimi consigli comunali.

Letto il presente verbale viene sottoscritto a sensi dell'art. 43 comma 6 del vigente Statuto.

IL PRESIDENTE
MARTINI Dott.ssa Morena

M. Martini



IL SEGRETARIO COMUNALE
ZANON Dott. Giuseppe

G. Zanon

N. 1112 Reg. Pubbl.

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(ART. 124 d.Lgs. 267/2000)

Segretario Comunale su conforme dichiarazione del messo che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno 09 OTT. 2015 all'albo pretorio ove rimarrà esposto per quindici giorni consecutivi.

li 09 OTT. 2015



IL SEGRETARIO COMUNALE
ZANON Dott. Giuseppe

G. Zanon

Si certifica che la presente deliberazione, è **DIVENUTA ESECUTIVA** il per decorrenza dei termini ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000.

li

IL SEGRETARIO COMUNALE
.....